



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
PALERMO**

Il Direttore Marittimo e Capo del Circondario Marittimo di Palermo:

- VISTA:** la circolare protocollo n. 4141821 in data 23 aprile 1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Lavoro marittimo e portuale;
- VISTA:** la circolare Titolo :Personale marittimo Serie: Tabelle di armamento n° 001 del 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale marittimo imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima;
- SENTITE:** le associazioni sindacali e di categoria interessate, in occasione della riunione tenutasi in data 08 luglio 2020 presso i locali di questa Capitaneria di Porto;
- VISTO:** l'articolo 317 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTI:** gli articoli 59 e 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;
- RITENUTO:** opportuno approvare le tabelle minime di armamento, concordate con le associazioni di categoria interessate nel corso della suddetta riunione, afferenti le unità da pesca inferiori a 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari (LPP) e fino a 150 TSL, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata.

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione delle tabelle d'armamento)

Sono approvate le tabelle minime d'armamento allegate alla presente ordinanza (allegati 1 e 2), che divengono obbligatorie per le unità da pesca inferiori a 24 metri di lunghezza

tra le perpendicolari (LPP) e fino a 150 TSL, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, iscritte nei registri di questo Ufficio Circondariale Marittimo o nei registri tenuti dagli Uffici minori dipendenti, nonché per le unità che operano nelle acque ovvero ormeggiano nei porti o negli approdi di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palermo.

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'articolo 1221 del codice della navigazione.

Articolo 3

(Pubblicità ed entrata in vigore)

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata tramite l'affissione all'albo dell'ufficio e la pubblicazione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/palermo
La presente ordinanza entra in vigore il 27 luglio 2020.

Palermo, 27 luglio 2020.

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Roberto ISIDORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER IMBARCAZIONI DA PESCA CON ESCLUSIONE DEL SISTEMA CIRCUZIONE (CIANCIOLO) CON USO DI FONTI LUMINOSE (LAMPARE), INFERIORI A 24 METRI (LPP) E FINO A 150 TSL ADIBITE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE E RAVVICINATA

COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO.

T.S.L.	TABELLA ORDINARIA (vedi nota (2), (3) e (4))	TABELLA ALTERNATIVA Vedi nota (1), (2), (3) e (4)	NOTE
Fino a 3 T.s.l. (Propulsione removelica)	1 Conduttore	1 Conduttore	La tabella è applicabile alle unità da pesca costiera locale entro 3 miglia dalla costa.
Fino a 5 T.s.l.	1 Conduttore 1 Marinaio Motorista	1 Conduttore e Marinaio Motorista (vedi nota a fianco)	La tabella è applicabile alle unità che esercitano la pesca costiera locale entro 6 miglia dalla costa
Da 5,01 a 10 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 1 Marinaio/ mozzo/ giov. di macchina	1 Comandante e Direttore di Macchina 1 Marinaio/Mozzo (vedi nota a fianco)	La tabella è applicabile alle unità da pesca costiera locale e ravvicinata entro 20 miglia dalla costa
Da 10.01 a 30 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 2 Marinaio/Mozzo/ giov. di macchina	1 Comandante e Direttore di Macchina 1 Marinaio 1 Mozzo/giov. di macchina	
Da 30.01 a 60 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 1 Marinaio 1 Mozzo/giov. di macchina	1 Comandante e Direttore di Macchina 1 Marinaio 1 Mozzo /giov. di macchina (vedi nota a fianco)	La tabella è applicabile alle unità abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro 20 miglia
Da 30.01 a 60 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 1 Marinaio 1 Mozzo/giov. di macchina	1 Comandante e Direttore di Macchina 2 Marinai 1 Mozzo/giov. di macchina (vedi nota a fianco)	La tabella è applicabile alle unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia dalla costa
Da 60.01 a 130 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 1 Marinaio 1 Mozzo / giov. di macchina		
Da 130.01 a 150 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 2 Marinai 1 Mozzo/giov. di macchina		

CAPITANERIA DI PORTO PALERMO

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER IMBARCAZIONI DA PESCA CON IL SISTEMA CIRCUZIONE (CIANCIOLO) CON USO DI FONTI LUMINOSE (LAMPARE), INFERIORI A 24 METRI (LPP) E FINO A 150 TSL ADIBITE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE E RAVVICINATA

COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO.

T.S.L.	TABELLA ORDINARIA (vedi nota (2), (3) e (4))	TABELLA ALTERNATIVA Vedi nota (1), (2), (3) e (4)	
Da 3,01 a 10 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 2 Marinai	1 Comandante e Direttore di Macchina 3 Marinai	
Da 10.01 a 30 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 3 Marinai 2 Mozzo	1 Comandante e Direttore di Macchina 3 Marinai 3 Mozzo	
Da 30.01 a 60 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 3 Marinai 2 Mozzo	1 Comandante e Direttore di Macchina 3 Marinai 3 Mozzo	
Da 60.01 a 150 T.s.l.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina 3 Marinai 3 Mozzo		

Note comuni alle tabelle di cui agli allegati 1 e 2

- (1) Applicabile laddove il Comandante sia in possesso di idoneo Titolo Professionale di Macchina, e quindi esercita contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo, sempre che tutti i comandi del motore siano centralizzati, e dal posto ove si dirige la navigazione sia ben visibile il verricello e la zona poppiera.**
- (2) Tutte le unità che hanno l'obbligo della stazione RTF/GMDSS devono avere a bordo una persona munita di adeguato certificato limitato di operatore radio.**
- (3) Deve in ogni caso essere osservata la normativa di cui al d. lgs. 271/1999 in materia di orario di lavoro.**
- (4) In caso di navigazione con consumazione di pasti a bordo, almeno n. 1 marittimo deve essere in possesso di tessera sanitaria per la manipolazione degli alimenti.**